Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 12 novembre 2026

PER PROSPETTARE L'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI UNA DISPOSIZIONE IN QUANTO "RADICALMENTE OSCURA", OCCORRE ADEGUATAMENTE MOTIVARE IN ORDINE ALL'IMPOSSIBILITÀ DI ATTRIBUIRE A ESSA UNA QUALSIASI INTERPRETAZIONE NON MANIFESTAMENTE ARBITRARIA

Con la sentenza numero 199, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 136, sollevate dal TAR Lazio, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Il c.d. decreto *asset* attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di imporre alle imprese interessate, in esito a un'indagine conoscitiva da cui emergano problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le rilevate distorsioni.

Il giudice rimettente riteneva la disposizione censurata viziata da irrimediabile indecifrabilità, per non avere il legislatore esplicitamente definito il perimetro di tali poteri e, in particolare, per non avere chiarito se la loro applicabilità fosse o meno limitata al solo settore del trasporto aereo.

La Corte ha affermato che, nei giudizi in via incidentale, il giudice non può ritenere radicalmente oscura la disposizione applicabile nel giudizio *a quo* – sollevando questioni di legittimità costituzionale che tale asserito vizio denuncino – senza avere adeguatamente motivato in ordine all'impossibilità di attribuire a essa una qualsiasi interpretazione non manifestamente arbitraria, in applicazione dei comuni canoni ermeneutici.

La Corte ha riconosciuto che la disposizione censurata si presenta suscettibile di plurime letture.

Tuttavia, a fronte delle opposte interpretazioni che le parti nel giudizio *a quo* hanno offerto in dichiarata applicazione degli ordinari criteri esegetici, il rimettente avrebbe dovuto puntualmente indicare le enunciazioni normative e i periodi insuscettibili dell'attribuzione di qualsivoglia significato non arbitrario, esplicitando le ragioni di tale drastica conclusione e confutando i molteplici argomenti addotti dalle parti a sostegno delle letture antagoniste.

Il TAR Lazio, invece, non ha sottoposto a motivata critica le contrapposte interpretazioni emerse in giudizio e ha anche omesso qualsiasi reale tentativo di enucleare autonomamente, in punto di ambito applicativo, un significato da attribuire alla disposizione, eventualmente anche diverso da quello propugnato dalle parti.

Il mancato esercizio dei poteri propri della funzione giurisdizionale, quindi, ha indotto la Corte a dichiarare l'inammissibilità delle questioni sollevate.

Roma, 12 novembre 2026